

Esecuzione forzata - titolo esecutivo - sentenza - Cass. n. 10806/2020

Titolo esecutivo giudiziale - Interpretazione extratestuale da parte del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Limiti e presupposti - Fattispecie.

L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione; egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia oggettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito.

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 10806 del 05/06/2020 (Rv. 658033 - 02)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2909](#), [Cod_Proc_Civ_art_324](#), [Cod_Proc_Civ_art_474](#), [Cod_Proc_Civ_art_484](#), [Cod_Proc_Civ_art_615](#)

corte

cassazione

10806

2020